

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1941 del 16/04/2019
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA RISTORAZIONE MALAGOLI MAURO DI MALAGOLI ROBERTO & C. S.A.S. DI RUBIERA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1989 del 16/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sedici APRILE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.4678/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta
"RISTORAZIONE MALAGOLI MAURO DI MALAGOLI ROBERTO & C. S.A.S." – Rubiera.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"RISTORAZIONE MALAGOLI MAURO DI MALAGOLI ROBERTO & C. S.A.S."** avente sede legale in comune di **Rubiera – Via Del Ponte n.4/A** - Provincia di Reggio Emilia, e stabilimento in comune di **Rubiera – Via Del Ponte n.4/A** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di somministrazione cibi e bevande, ristorazione e banchettistica con diffusione sonora amplificata acquisita in data 4/02/2019 con prot.PG/17862 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 5/02/2019 e 12/03/2019;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n. 447/95).

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisito in data 9/04/2019 al PG/56552 il nulla-osta acustico del Comune di Rubiera di prot.n.5232/6.9 dell'8/04/2019;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"RISTORAZIONE MALAGOLI MAURO DI MALAGOLI ROBERTO & C. S.A.S."** ubicato nel

Comune di **Rubiera – Via Del Ponte n.4/A**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rumore	Nulla-osta acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Nulla-osta acustico.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

- Allegato 1 – Nulla-osta acustico.

Il Comune di Rubiera con atto n.5232/6.9 dell'8/04/2019 acquisito in data 9/4/2019 al PG/56552, richiamando le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Scandiano, PG/52378 del 2/04/2019, esprime il proprio **nulla-osta** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta in oggetto, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. Le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati.
2. La ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività e impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
3. L'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico
4. L'impianto di diffusione riposizionabile potrà essere utilizzato unicamente come indicato dalla documentazione ovvero sotto il gazebo o, in alternativa, sotto la veranda, nelle posizioni e modalità descritti.
5. Le sorgenti sonore esterne (impianto di diffusione sonora riposizionabile, sotto gazebo o sotto veranda, e impianto di diffusione di sottofondo sotto veranda) potranno essere utilizzati unicamente come attività di supporto alla attività principale di ristorazione e non potranno essere attivati prima delle ore 10 e dopo le ore 1.
6. In caso di utilizzo dell'impianto di diffusione riposizionabile all'interno del locale, porte e finestre dovranno essere mantenute chiuse.
7. La ditta, tramite tecnico competente in acustica, dovrà eseguire, entro 15 giorni dalla messa in esercizio, un collaudo dell'impatto acustico dell'insediamento con misura diretta dei livelli di immissione assoluti e differenziali presso i recettori di confine e abitativi individuati. Una verifica dei livelli di immissione assoluti locale da ballo presente a nord, sebbene quest'ultimo abbia una attività stagionale e non regolare.
8. Gli esiti delle verifiche di cui sopra, riportati in relazioni tecniche firmate da TCA, dovranno essere inviati ad ARPAE entro i successivi 30 giorni dalle rispettive effettuazioni.
9. Nel caso in cui dalle suddette misure di verifica emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari interventi di riduzione dei livelli sonori emessi.
10. Prima di ogni avvio di stagione di utilizzo dell'impianto di diffusione riposizionabile nelle postazioni esterne (gazebo e veranda) dovrà essere effettuata, da parte di TCA, il controllo del posizionamento delle parti impiantistiche e la taratura del limitatore collegato, con verifica del mantenimento di funzionalità e impostazioni, mediante misure dirette del livello di pressione sonora e misure del livello differenziale presso i recettori abitativi maggiormente esposti, i cui esiti dovranno essere inviati ad ARPAE.
11. Il responsabile legale, intestatario della domanda in esame, dovrà custodire la chiave di chiusura del limitatore e garantirne l'inaccessibilità a chiunque, compresi gli utilizzatori dell'impianto.
12. Si precisa infine che il suddetto impianto di diffusione sonora dotato di limitatore è l'unico utilizzabile presso il locale. Eventuali spettacoli o esibizioni musicali dal vivo non potranno servirsi di impianti propri o di parti di essi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.